



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE BORGHESE-FARANDA

Con sedi associate

METD023017 ITCG "F.Borghese" – MERA023011 IPAA "G.Faranda" – MERI02301L IPIA "G.Faranda"
METD02351L SIRIO "F. Borghese"

Via Mons. Ficarra, 10 – 98066 – PATTI (ME)
Centralino/Fax 0941 21007 Presidenza 0941 22078
www.itborghesepatti.gov.it e-mail: meis023001@istruzione.it
Cod.Min. MEIS023001 - Cod.Fisc. 94014110830

Circolare n.45

Al personale docente
Al personale ATA
Agli alunni
Alle famiglie degli alunni
Al sito web

Oggetto: **Divieto utilizzo cellulare a scuola.**

Con la presente si ribadisce il **divieto di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi mobili** all'interno delle strutture scolastiche come richiamato dalla normativa vigente (DPR 24 giugno 1998, n. 249 – Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria; DPR 21 novembre 2007, n. 235 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria; Direttiva Ministeriale 15 marzo 2007 – Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti; Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo) e dal Regolamento d'Istituto.

Il divieto di utilizzo del cellulare e degli altri dispositivi mobili non si applica soltanto all'orario delle lezioni ma è vigente anche negli intervalli e nelle altre pause dell'attività didattica (ad es. intervallo...).

L'uso dei dispositivi mobili può essere eventualmente consentito qualora servisse per lo svolgimento di attività didattiche innovative e collaborative, che prevedano anche l'uso di dispositivi tecnologici e l'acquisizione da parte degli alunni di un elevato livello di competenza digitale, soprattutto per quanto riguarda l'uso consapevole e responsabile delle tecnologie. Si ricorda che la competenza digitale è una delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, identificate dall'Unione Europea. L'uso di smartphone, tablet e altri dispositivi mobili, o delle funzioni equivalenti presenti sui telefoni cellulari è pertanto consentito, ma unicamente su indicazione del docente, con esclusiva finalità didattica, in momenti ben definiti e con modalità prescritte dall'insegnante, con comunicazione scritta alle famiglie.

Per le registrazioni e riprese audio/foto/video per uso didattico si è richiesta autorizzazione scritta dalle famiglie. **In nessun caso le riprese potranno essere eseguite di nascosto e senza il consenso dell'insegnante.**

Nel caso in cui gli alunni non tengano il cellulare spento, lo utilizzino per chiamate e/o messaggistica o altri usi non consentiti (giochi, ascolto musica, ecc.), lo utilizzino durante una verifica scritta o effettuino riprese audio/foto/video senza informare preventivamente il docente, lo stesso provvederà al **ritiro dello strumento**, alla convocazione della famiglia per la riconsegna del cellulare (durante l'orario scolastico) e all'eventuale cancellazione di files alla presenza della famiglia. Le famiglie sono invitate ad adoperarsi, nel modo che riterranno più opportuno, a sensibilizzare i propri figli ad un uso idoneo dei suddetti dispositivi, contribuendo a creare quell'alleanza educativa in grado di trasmettere obiettivi e valori per costruire insieme identità, appartenenza e responsabilità.

Si ricorda, inoltre, che **il divieto di utilizzare i telefoni cellulari durante lo svolgimento delle attività di insegnamento opera anche nei confronti del personale docente**, in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare, all'interno della comunità scolastica, le migliori condizioni per lo svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all'esigenza educativa di offrire ai ragazzi un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti. Sono tuttavia esonerati dal divieto dell'uso del cellulare soltanto i docenti collaboratori del DS e i docenti fiduciari di plesso che, per motivi logistici ed organizzativi, dovranno essere comunque raggiungibili in qualsiasi momento dal DS o da un suo delegato.

A tal proposito si richiama la sentenza della corte d'Appello di Milano, del 3 aprile 2019 n.462, che, in seguito alla sospensione di una docente per l'utilizzo del cellulare durante le ore di lezione, ha condannato la stessa a pagare anche le spese processuali. Secondo la corte d'appello, infatti, la circolare del MIUR n. 362 del 25 agosto del 1998 è chiara nel vietare tutti i comportamenti che «si traducono in una mancanza di rispetto nei confronti degli alunni e recano un obiettivo disturbo al corretto svolgimento delle ore di lezione». La pronuncia richiama gli insegnanti all'osservanza della direttiva ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007 sul divieto dell'utilizzo dei cellulari durante le lezioni che deve valere anche nei confronti del personale docente. Conclusioni simili sono state presentate dalla Corte di appello di Brescia con la sentenza del 23 maggio 2018 n. 136 e dal Tribunale di Torino con la sentenza del 19 marzo 2018 n. 5328.

Lo stesso divieto di utilizzare telefoni cellulari riguarda anche il **personale ATA** e i collaboratori scolastici in servizio durante le ore di lezione nei luoghi ad essi destinati, comprese le pertinenze frequentate dagli alunni quali atri e corridoi.

Si invitano i docenti di Discipline giuridiche e ai coordinatori di educazione civica (per le classi nelle quali non è presente la disciplina) a trattare la tematica delle problematiche penali connesse all'uso scorretto dei dispositivi summenzionati.

Confidando nella massima collaborazione di tutti, si inviano cordiali saluti.

Patti, 30.09.2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA FRANCESCA BUTA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93